

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONIFAZI, AMADEI LEONETTO, ZUCCHINI, GUERRINI
RODOLFO, TOGNONI, BIAGINI, CAPONI, TANI**

Presentata il 21 gennaio 1971

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Monte dei Paschi di Siena sorse intorno al 1472 per sovvenzionare coloro che si dedicavano alla pastorizia ed all'agricoltura; e da allora si è sempre applicato con particolare attenzione a questo importante quanto delicato settore, alle cui mutate necessità deve oggi inderogabilmente adeguarsi. In passato più volte esso ha cercato inutilmente, presso gli organi competenti, di poter vedere accolta la legittima richiesta di ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e di intervento fissate dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, per gli istituti speciali di credito agrario: autorizzazione per alcuni altri istituti successivamente concessa (Banca nazionale del lavoro, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio di Calabria, Cassa di risparmio delle province

siciliane, Sezione di credito agrario del Medio-credito Trentino-Alto Adige, Centrobanca, Istituto san Paolo di Torino).

Per meglio comprendere la ragione che induce ad estendere al Monte dei Paschi di Siena, l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, bisogna tenere presente:

che questo istituto fu, se non il primo, uno dei primi istituti di credito ad essere autorizzati a costituire nel lontano 1870 (giusto un secolo fa) una sezione speciale di credito agrario, per mezzo della quale esplicò per oltre 50 anni una intensa attività operativa, sino

a quando nel 1927, con l'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 — della quale con la presente proposta di legge chiediamo deroga in favore del Monte dei Paschi stesso — venne inibito a questo istituto di operare in tale settore;

che il Monte dei Paschi di Siena fu autorizzato per statuto sin dal 1936, con decreto dell'allora Capo del governo e Presidente del comitato dei ministri (ora Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) ad esercitare il credito agrario di esercizio ed il credito agrario di miglioramento; ed è invece l'unico istituto di credito di diritto pubblico che non può effettuare le operazioni di credito agrario di miglioramento, mentre per quanto riguarda quelle di esercizio è abilitato ad effettuarne in tutte le province nelle quali ha le proprie dipendenze;

che il continuo interessamento del Monte dei Paschi di Siena per il settore agricolo, al quale è legato da così profondi ed antichi vincoli, deriva soprattutto dal fatto che questo istituto, benché ormai espliciti la sua attività in quasi tutte le regioni d'Italia, è particolarmente operante in due delle zone agricole più depresse, ed in conseguenza più bisognose di rinnovamento, dell'Italia centrale: la Toscana e l'Umbria, nelle quali ha dislocato ben 275 delle sue 330 filiali, ed a favore dei cui operatori agricoli, in particolare dei coltivatori diretti e delle loro cooperative, sarebbe in grado di compiere, se gli venisse concessa l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di miglioramento, grazie alla pluriennale esperienza nel campo del « credito fondiario » che al primo è così affine, una valida opera di affiancamento e di sostegno.

In considerazione di quanto sopra esposto; del fatto che per il Monte dei Paschi di Siena, nella sua qualità di istituto di credito fondiario, era già prevista dal terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la possibilità di essere autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi del decreto stesso; in considerazione, inoltre, del fatto che lo stesso legislatore, in conseguenza dei notevoli cambiamenti avvenuti in seno all'agricoltura dal 1928 ad oggi, ha sentito la necessità di derogare più volte alla legge suddetta per cercare di venire incontro, appunto, alle nuove esigenze dell'agricoltura; e che la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana sono decisamente favorevoli alla concessione dell'autorizzazione suddetta, si chiede la vostra consapevole adesione onde permettere che questo importante istituto possa essere al fine autorizzato, tramite la propria sezione di credito fondiario, ad effettuare le operazioni di credito agrario di miglioramento.

I proponenti si rendono conto perfettamente che l'agricoltura italiana avrebbe bisogno di una radicale riforma del credito agrario; ma si rendono conto anche che, in attesa di tale riforma alla quale il Ministero dell'agricoltura si è ripetutamente impegnato e che è stata esaminata e sollecitata dal CNEL, occorre almeno porre su un piano di parità con le altre, due importanti regioni agricole dell'Italia centrale. Al fine di rendere la proposta più aderente allo spirito della Costituzione e degli statuti delle regioni toscana e umbra, si propone che venga garantita, in misura adeguata, l'erogazione di mutui a favore delle imprese coltivatrici e delle loro cooperative e forme associative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ed alle condizioni contemplate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, nelle stesse province per le quali è autorizzato ad esercitare il credito fondiario.

ART. 2.

Alla data della pubblicazione della presente legge, il Monte dei Paschi di Siena istituirà presso la propria sezione di credito fondiario, ed in aggiunta al patrimonio di questa, uno speciale « fondo di garanzia » che avrà una gestione amministrativo-contabile autonoma.

La sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena potrà emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui al precedente articolo, cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia di credito fondiario.

La misura massima in cui le cartelle fondiarie di cui al comma precedente potranno essere emesse, è regolata dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e sarà calcolata in rapporto alla consistenza dello speciale « fondo di garanzia » previsto al primo comma del presente articolo, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per un importo almeno pari alla metà della misura come precedentemente determinata, dovranno essere riservati mutui a favore delle imprese diretto-coltivatrici e delle loro cooperative e forme associative.

ART. 3.

In conseguenza dell'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e

successive modificazioni ed integrazioni, risultano modificati come segue:

al penultimo comma dell'articolo 13, modificato con leggi 7 aprile 1938, n. 378; 17 novembre 1950, n. 1095; 24 febbraio 1953, n. 101; 13 marzo 1953, n. 108; 11 ottobre 1960, n. 1235; 21 maggio 1961, n. 456, è aggiunta la seguente formulazione: « è inoltre autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, nelle province in cui il Monte dei Paschi di Siena ha proprie dipendenze, anche la sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena »;

all'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095; 24 febbraio 1953, n. 101; e 21 maggio 1961, n. 456, dopo le parole: « e la sezione di credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché la sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena »;

al secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 7 aprile 1938, n. 378; 17 novembre 1950, n. 1095; 24 febbraio 1953, n. 101; 13 marzo 1953, n. 208; 11 ottobre 1960, n. 1235, e 21 maggio 1961, n. 456, dopo la parola: « Centrobanca », sono aggiunte le parole: « nonché la sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena »;

al secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378; 17 novembre 1950, n. 1095; 24 febbraio 1953, n. 101; 13 marzo 1953, n. 208; 11 ottobre 1960, n. 1235, e 21 maggio 1961, n. 456, dopo la parola: « Centrobanca », sono aggiunte le seguenti parole: « dalla sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena ».